



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI GELA ASSOCIAZIONE ODV

Per la promozione e la tutela dei diritti della madre e del nascituro

93012 Gela (CL) - Via Paolo Orsi n.2

Tel: 0933 939271; Cell: 349 4759356; www.cavgela.it; E-mail: gelarocco@gmail.com



Dal 31 LUGLIO 1979

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

.....
Registrato presso l' Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Gela

Serie 3 N° 314 del 11 AGOSTO 2020
.....

**Le difficoltà della vita non si superano sopprimendo
la vita ma affrontando insieme le difficoltà, con l'accoglienza,
la condivisione, la solidarietà.**

11 AGO. 2020



ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Il giorno 04 Agosto 2020 alle ore 18,00 presso la sede in via Paolo Orsi n. 2 si sono riuniti i soci in seconda convocazione dell'Associazione "Centro di Aiuto alla Vita" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento ed integrazione dello Statuto;
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il *Presidente pro-tempore dell'Associazione*, Signor Rocco Giudice, il quale

PRESO ATTO

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti la maggioranza dei soci;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo,

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario; udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama la signora Barbara Peritore, che accetta, a fungere da Segretario verbalizzante.

Il Presidente prende la parola facendo memoria ai componenti dell'Assemblea dei soci che l'Associazione "Centro di Aiuto alla Vita" è stata costituita in data 31/07/1979 con regolare atto notarile a rogito del Dr. Paolo Palmieri N°1384 del Repertorio N° 745 di raccolta e registrato a Gela il 07/08/1979 al N° 2185. In data 05/07/1994 con verbale n.1/94,

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

l'Assemblea dei Soci del C.A.V. di Gela, in seconda convocazione, apporta modifiche allo Statuto dell'Associazione, con approvazione all'unanimità da parte di tutti i Soci presenti, per poter recepire la normativa della "Legge Quadro sul Volontariato" del 11/08/1991 n. 266 e la Legge della Regione Siciliana del 07/06/1994 N° 22 "Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato".

Il Presidente, prosegue, rendendo noto ai soci presenti in Assemblea che il Consiglio Direttivo ha con deliberazione all'unanimità ritenuto opportuno apportare una modifica all'attuale Statuto dell'Associazione al fine di renderlo più adatto alle attuali esigenze della stessa e di adeguarlo alle recenti normative per gli Enti del terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Decreto 5 marzo 2020 - Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del terzo settore). In particolare propone all'Assemblea di variare gli articoli dello Statuto e a tal fine, dopo aver dato lettura e discusso ogni singolo articolo, ha invitato l'Assemblea dei soci a deliberare.

Il consesso ha approvato all'unanimità il nuovo Statuto che di seguito si riporta:

Articolo 1.

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Ambito Territoriale.

E' costituita l'Associazione sotto la denominazione sociale **"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" DI GELA ASSOCIAZIONE ODV**, da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la vita Italiano - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale e nazionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità alla normativa della "Legge Quadro sul

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Volontariato" del 11/08/1991 n. 266, la Legge della Regione Siciliana del 07/06/1994 N°22 "Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato", dal Decreto Legislativo del 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I Codice Civile.

L'Associazione che ha sede legale nel Comune di Gela all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale e regionale.

Il trasferimento della Sede all'interno del Comune non comporterà la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Caltanissetta, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Gela.

Articolo 2.

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio.

L'Associazione svolge le attività di cui all'Articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati e, ricorrendo, al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Ogni associato che presta l'attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi;
- proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie e per la partecipazione a progetti di utilità sociale e umanitaria.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



PB

RG

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 3.

Scopo - Finalità - Attività.

L'Associazione è apartitica ed è basata sui principi della reciproca collaborazione tra soci, opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale della famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, alla protezione e alla tutela di ogni essere umano in qualsiasi fase dello sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi con particolare riguardo al bambino concepito, palpitante nel grembo materno.

L'Associazione ha come finalità:

la promozione e la difesa della vita umana fin dal suo concepimento, pertanto, crea premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere accolta. Sono, pertanto, compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

La consapevolezza e profonda convinzione che il primo diritto fondamentale di ogni essere umano è quello di essere accolto e quindi di nascere, pone nei soci dell'Associazione tra gli obiettivi fondamentali un programma di ascolto, accoglienza e aiuto pratico per le donne che si

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

trovano in difficoltà a causa di una gravidanza problematica perché in attesa, subita o rifiutata. I volontari del CAV di Gela che operano, dunque, in sintonia alla Legge del 22 maggio 1978, n.194 (Norme a tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) offrono nel territorio di Gela e non un sostegno concreto alla donna e danno voce al bambino concepito che reclama il suo diritto di nascere.

In riferimento alla normativa su citata si evidenziano i seguenti articoli:

Art.1 – Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini delle limitazioni delle nascite.

Art.2 I consultori familiari istituiti dalla Legge 29 Luglio 1975, n.405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: (...) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita (...).

L'Associazione si propone, inoltre, di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volti a promuovere la cultura dell'accoglienza della vita umana, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza di madri sole e fragili con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- attivare un "ricreatorio" con attività ludico, sportive e ricreative per bambini, giovani, adulti, anziani e quant'altro viene deliberato e organizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- organizzare e promuovere convegni, tavole rotonde, cineforum, libroforum, progetti ludico ricreativi per bambini e ragazzi, etc;
- promuovere e gestire laboratori e attività di: recitazione, teatrale, canto, musica; corsi di formazione per giovani, adulti, minori allo scopo di fornire un'adeguata preparazione per l'avviamento al volontariato, all'aggregazione umana in genere; seminari di studio e formazione per soci volontari; approfondimento e organizzazione di tematiche inerenti il lavoro per i giovani e meno giovani; progetti culturali ed artistici a favore di bambini e adolescenti, giovani e adulti;
- promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- avvalersi dei giovani del Servizio Civile Nazionale per le attività di volontariato;
- promuovere attività didattica, di istruzione, formazione, attraverso la promozione di progetti, corsi e laboratori rivolti a soggetti svantaggiati ed ai loro familiari;
- favorire con il lavoro di rete con altre associazioni, scuole ed enti pubblici e privati, la diffusione di spazi/centri giovanili che possano svolgere la funzione di luoghi di produzione culturale e creativa favorendo la partecipazione e la socializzazione dei giovani in percorsi di crescita personale. Lo sviluppo di abilità e talenti, nuovi rapporti tra giovani e istituzioni, nuove competenze e nuovi lavori;

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolare e naturale fertilità umana, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, con particolare riguardo alla vita nascente, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza qual é la vita prima della nascita, nella sofferenza e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.117/2017:

1. Interventi e servizi sociali (ai sensi dei commi 1 e 2 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni), servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza.

2. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi:

- consulenza di carattere medico, clinico, specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili anche approntando uno o più ambulatori propri per visite mediche, quindi, con medici volontari, previa autorizzazione dell' ASP competente della zona;

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi in appartamento, laddove la gravidanza e post - partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
 - aiuto domestico nei casi di necessità;
 - assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post-natale;
 - azione di sensibilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con Enti di assistenza pubblica e privata;
 - ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lettera a, comma 1 art. 5 D. Lgs. n.117/2017); prestazioni socio sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (lettera c, comma 1 art. 5 D. Lgs. n.117/2017).
3. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (lettera u, comma 1, art. 5 D. Lgs. n.117/2017);
 4. Educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (lettera d, comma 1, art.5 D. Lgs. n.117/2017);
 5. Formazione universitaria e post-universitaria (lettera g comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017).
 6. Formazione scolastica ed extra-scolastica di ogni ordine e grado finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (lettera L, comma 1, art.5 D. Lgs. n. 117/2017).
 7. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

PB HG

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i, comma 1, art. 5 D. Lgs. n.117/2017).

8. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (lettera r, comma 1, art.5 D. Lgs. n. 117/2017).

9. Promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (lettera v, comma 1, art.5 D. Lgs. n. 117/2017).

10. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di auto reciproco (lettera w, comma 1, art.5 D. Lgs. n.117/2017).

11. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per le attività relative alle finalità dell'Associazione (lettera z, comma 1, art.5 D. Lgs. n.117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati etc... che prestano gratuitamente la loro consulenza;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali e creare proprie strutture;
- sottoscrivere protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale.

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017

- attraverso libere donazioni (erogazioni liberali), lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4.

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano.

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI) che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", Movimento per la vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano – MpVI, pertanto, compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti annui al periodico del Movimento per la Vita Italiano - MpVI.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano-MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano-MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione Regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella Regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà richiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 5.

Ammissione degli associati.

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali accettano integralmente il presente Statuto, chiedendo di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio .

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal comma 2, art.32 del D. Lgs. n.117/2017 purchè ne condividano pienamente la "mission".

Articolo 6.

Obblighi e diritti degli associati.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto;

PB RG

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione;

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Articolo 7.

Scioglimento del rapporto associativo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;

PB RG

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

esclusione, per espressione o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'arrivo a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Articolo 8.

Organi associativi.

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 9.

Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico (whatsapp, etc..) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di una delega.



ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- nomina e revoca, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- approva l'annuale bilancio di esercizio o di rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. art.13-12 e 87 D. Lgs. n. 117/2017);
- approva eventuali Regolamenti;
- provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
-

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Articolo 10.

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associativi: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente (se non eletto dall'Assemblea), Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



PB

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Dalle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- 
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o di rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta registro dei volontari (art.17 D.Lgs. n. 117/20017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
 - delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti all'attività associativa;
 - delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
 - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
 - organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PB 

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 11.

Presidente-Vice Presidente-Segretario-Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del Registro dei Volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Articolo 12.

Organo di controllo.

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D.Lgs. n.117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.



Articolo 13.

Esercizio sociale.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (comma 3, art. 48 del D. Lgs. n.117/2017).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14.

Libri associativi.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

PB RE

ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarre copia, fermo restando di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Articolo 15.

Scioglimento – Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. n.117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio Regionale o del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.



ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Articolo 16.

Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

Infine il Presidente chiede di passare alle varie ed eventuali: nessuno chiede la parola e non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario... *[Signature]* Il Presidente... *[Signature]*



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Gela
SERIE 3
N° 314
de. 11 AGO, 2020
Cod Tributo: /
Totale. € 0,00

1. FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO
[Signature]

